

CAMERA DEI DEPUTATI N. 155

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ARTIOLI, BREDA

Modifiche alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044,
in materia di asili nido

Presentata il 23 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge n. 1044 del 6 dicembre 1971 che ha visto impegnato il movimento delle donne e che ha visto unite le forze democratiche per la sua approvazione, non ha ancora trovato una soddisfacente applicazione sul territorio nazionale.

Il nido ha sempre rappresentato una questione centrale sia sul piano dell'educazione infantile e dell'intervento dello Stato nei confronti della formazione dei bambini molto piccoli, sia per la concezione e il ruolo della donna, per il suo inserimento nel mondo produttivo, per il valore sociale della maternità, nella concezione di una famiglia aperta e non chiusa o abbandonata a se stessa.

Oggi la famiglia è sottoposta a processi di evoluzione e trasformazione che modificano anche i suoi bisogni in relazione alla cura e all'educazione dei bambini piccoli.

Inoltre, problemi economici e scelte professionali rendono sempre più necessa-

rio consentire alle donne di conservare la propria attività lavorativa anche durante i primi anni di crescita dei figli, senza perdere la possibilità di una esperienza materna felice.

Le risposte a tale situazione vanno ricercate nella modificazione dei ruoli familiari nel senso di una maggiore condivisione di responsabilità e di impegno concreto, nella possibilità di adeguare gli orari di lavoro di entrambi i genitori alle esigenze familiari, nella creazione dei servizi sociali per la prima infanzia variamente articolati rispetto ai differenti bisogni che emergono. Queste indicazioni risultano del resto nel programma di azione 82 del 1985 della CEE elaborato dalla Commissione e presentato al Consiglio il 14 dicembre 1981 ove si invitano gli Stati membri ad estendere la rete di infrastrutture e servizi collettivi. L'asilo nido è uno di questi: altre soluzioni vanno sperimentate. Ecco perché riteniamo che accanto

al « nido pubblico » debbano prendere avvio soluzioni diverse che rispondano ad una domanda differenziata: come i nidi di caseggiato capaci di accogliere un numero molto basso di bambini per orari anche prolungati.

Anche per quanto riguarda i nidi pubblici, riteniamo che vada introdotta la flessibilità negli orari per andare incontro alle esigenze di affettività di genitori e figli e anche tenendo conto dei diversi orari di lavoro.

A tal fine, all'articolo 1 si è ritenuto di modificare il primo e il secondo comma della legge n. 1044 del 1971 per meglio e diversamente definire le finalità e i compiti degli asili nido.

All'articolo 2, si sostituisce il punto 1) dell'articolo 6 della legge n. 1044 del 1971, prevedendo che gli asili nido pubblici debbano rispondere ai differenti bisogni delle famiglie, sia per localizzazione che per modalità di funzionamento con fruizione del servizio anche parziale o temporaneo e con orari di frequenza diversificati.

All'articolo 3, infine, si prevede un nuovo articolo, che introduce la sperimentazione sia di asili nido pubblici, sia, ad integrazione di questi, la realizzazione di nidi familiari come nidi di caseggiato, o altre soluzioni, sul modello di quelle già operanti in altri Paesi europei, capaci di accogliere pochi bambini per orari prolungati.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, sono sostituiti dai seguenti:

« Gli asili nido sono servizi socio-educativi rivolti ai bambini di età fino ai tre anni.

Gli asili nido hanno finalità di aggregazione e socializzazione che realizzano mediante attività ludiche, educative e culturali e devono rispondere ai differenti bisogni delle famiglie con particolare attenzione a quelle monoparentali ».

ART. 2.

1. Il numero 1) dell'articolo 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, è sostituito dal seguente:

« 1) essere realizzati in modo da garantire l'accesso a tutti i bambini di età fino a 3 anni e da rispondere ai differenti bisogni delle famiglie sia per localizzazione che per modalità di funzionamento, con fruizione del servizio anche parziale o temporaneo e con orari di frequenza diversificati ».

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, è inserito il seguente:

« ART. 6-bis. — 1. Ai fini della realizzazione delle disposizioni di cui al numero 1) dell'articolo 6 la regione, utilizzando i fondi di cui alla presente legge, promuove la sperimentazione degli asili nido pubblici, attraverso la riqualificazione del

personale, la riorganizzazione degli orari di vita al nido del bambino e il coinvolgimento nei piani formativi delle famiglie.

2. Ad integrazione degli asili nido pubblici, la regione autorizza la realizzazione di asili nido familiari, aventi le finalità di cui all'articolo 1, quali gli asili nido di caseggiato, autonomamente gestiti dalle famiglie, o altre nuove soluzioni gestite da privati, che si collochino anche presso servizi territoriali già esistenti ».